

**Bundesstrafgericht**

**Tribunal pénal fédéral**

**Tribunale penale federale**

**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: SK.2022.4

## **Ordinanza del 6 giugno 2023 Corte penale**

---

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi,  
Presidente del Collegio giudicante,  
Monica Galliker e Alberto Fabbri,  
Cancelliera Aline Talleri

---

Parti

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**  
rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

**contro**

**A.**, cittadino italiano, patrocinato dall'avv. Tuto Rossi

---

Oggetto

Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg.  
CPP)  
Rinvio da parte del Tribunale federale

**La Corte ordina:**

- 1.** È ordinata la confisca (art. 72 CP):
  - 1.1** della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.;
  - 1.2** dei proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A., depositati presso B. SA;
  - 1.3** dei proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A., depositati presso l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio;
  - 1.4** del 50%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, punto III. 1.6 del dispositivo).
- 2.** Le spese procedurali ammontano a fr. 1'000.– e sono poste a carico della Confederazione.
- 3.** La retribuzione del patrocinatore di A., avv. Tuto Rossi, posto a beneficio del gratuito patrocinio, ammonta a fr. 18'100.– (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

In nome della Corte penale  
del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Intimazione (*brevi manu*) a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Tuto Rossi

Dopo il passaggio in giudicato l'ordinanza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione

#### **Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale**

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

#### **Rispetto dei termini**

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).